

P.U. 131-1/ 2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE II CIVILE**

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- presidente rel.
- giudice
- : - giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

visto il ricorso in data 2.2.2024, con il quale  
propria liquidazione controllata;

ha chiesto che venga aperta la

vista la documentazione prodotta;

vista l'integrazione depositata in data 8.3.2024 su richiesta del giudice relatore, nella quale viene illustrata e documentata l'attuale situazione lavorativa del ricorrente, atteso che il ricorso come anche la relazione dell'OCC, descrivevano una situazione risalente ad epoca anteriore al mese di novembre 2023;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCI, dal momento che l'istante ha la sua residenza in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;



- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;
- F) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
- G) osserva il collegio che al ricorso è stata allegata una relazione evidentemente risalente a oltre tre mesi prima del deposito del ricorso; nella relazione si dava infatti atto che il [redacted] aveva rassegnato le dimissioni quale lavoratore dipendente di [redacted] e aveva prospettato la propria assunzione presso altra società [redacted] con una simulazione del reddito che avrebbe percepito con il nuovo contratto. Il ricorso è stato depositato in data 8.2.2024 senza alcun dato attuale sulla situazione lavorativa e dunque reddituale del [redacted] è evidente che un dato cruciale nel contesto della liquidazione controllata deve essere fotografato nella relazione all'attualità, mentre è stata rappresentata una situazione superata; tanto che, come emerso nell'integrazione depositata su richiesta del giudice, il [redacted] risulta assunto dal nuovo datore di lavoro sin dal 2.11.2023, e cioè da 3 mesi prima del deposito del ricorso. L'evidente inadeguatezza della relazione – che recando la data del 13.12.2023 era già obsoleta quando è stata redatta – costituisce grave e obiettivo elemento che giustifica la nomina quale liquidatore di soggetto diverso dall'OCC di cui all'art. 269 CCII, soggetto da

individuarsi  
Avvocati di Milano

gestore della crisi dell'OCC dell'Ordine degli

**PQM**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di

**NOMINA**

Giudice delegato

**NOMINA**

liquidatore l  
Avvocati di Milano

nella sua qualità di gestore della crisi dell'OCC dell'Ordine degli

- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano, il giorno 14.3.2024

Il presidente est.